

COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

17.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BORTOLANI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Norme per l'utilizzazione programmata delle terre agricole abbandonate (1670);	
PISONI ed altri: Trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di terre incolte o insufficientemente coltivate (677);	
BAMBI ed altri: Nuove norme in materia di terre incolte (901)	131
PRESIDENTE	131, 133, 134, 135, 137
BONIFAZI	134
COCCO MARIA	135
PELLIZZARI	134
SALVATORE, <i>Relatore</i>	133, 135
VALENSISE	132, 133, 134
ZURLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	135

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'utilizzazione programmata delle terre agricole abbandonate (1670) e delle proposte di legge Pisoni ed altri: Trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di terre incolte o insufficientemente coltivate (677); Bambi ed altri: Nuove norme in materia di terre incolte (901).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme per l'utilizzazione programmata delle terre agricole abbandonate » e delle concorrenti proposte di legge di iniziativa dei deputati Pisoni ed altri: « Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di terre incolte o insufficientemente coltivate. »; Bambi ed altri: « Nuove norme in materia di terre incolte ».

Il Comitato ristretto, riunitosi per un più approfondito esame del testo del disegno e delle proposte di legge, ha concluso i suoi lavori, giungendo alla quasi definitiva elaborazione di un articolato concordato e unitario. Prima che il relatore ci ragguagli sull'attività svolta dal comitato medesimo, do la parola all'onorevole Valen-

La seduta comincia alle 11,5.

MORA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

si, che ha chiesto di illustrare una questione di carattere pregiudiziale.

VALENSISE. Signor Presidente, la questione pregiudiziale che ho chiesto di svolgere intende evitare che il testo unificato in discussione, che ha avuto un iter tanto travagliato, e alla cui redazione anch'io ho cercato di collaborare, diventi una legge completamente inutile, ed anzi fonte di controversie giuridiche e di un congruo contenzioso. Le questioni di costituzionalità, su cui si basa la mia richiesta, riguardano particolarmente gli articoli 3, 4, 5.

L'articolo 3 del testo unificato recita, al primo comma: « Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, indipendentemente dalla determinazione delle zone, dal censimento e dalla classificazione di cui al successivo articolo 5, danno in concessione le terre non coltivate, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarle in forma associata o singola ». Ora, osservo che questo comma, prevedendo la possibilità per l'ente regione di conferire in concessione terreni che non sono di proprietà della regione stessa e che non sono né espropriati né da espropriare, è in contrasto con l'articolo 42 della nostra Costituzione che, ai commi secondo e terzo, recita: « La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi d'acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale ». Dunque, noi abbiamo la potestà costituzionale di espropriare le terre: però, il provvedimento di legge sulle terre incolte non intendeva arrivare all'esproprio, ma solo ad un cambiamento dei titoli della disponibilità delle terre: questa, in linea di principio, come affermazione politica, è una posizione da esaminarsi con attenzione, poiché tende indubbiamente a reimmettere nel circolo produttivo terre abbandonate o insufficientemente coltivate. Per raggiungere questo scopo ci dobbiamo affidare alle regioni, che, però, devono agire solo su terreni nei confronti dei quali abbiano disponibilità e potere giuridico; se infatti, stabiliamo che le regioni possono dare in concessione terre non coltivate, ma non creia-

mo un meccanismo attraverso cui le regioni possano entrare in possesso di tali terre, finiamo con il configurare una norma che, ripeto, è in contrasto con il citato articolo 42 della Costituzione, che non concede alle regioni il potere di cui noi vogliamo, invece, investirle: i terreni su cui esse dovrebbero agire, infatti, appartengono a privati, ma non sono espropriati.

La seconda eccezione di costituzionalità concerne l'ultima parte dell'articolo 4, sulla quale il comitato ristretto si è già soffermato. Quest'ultima prevede un decreto di concessione del presidente della regione e lo prevede, impugnabile presso il tribunale regionale amministrativo. Tale formulazione è pertanto in contrasto con i principi istituzionali, in quanto viene a mancare la *par condicio* tra i proprietari.

L'articolo 5, poi, mi sembra incostituzionale perché prevede soltanto il procedimento amministrativo per determinare le terre abbandonate, ma non quelle insufficientemente coltivate. Inoltre mi pare che tale articolo contrasti con l'articolo 3 del testo governativo, leggendo il quale si aveva l'impressione di trovarsi di fronte ad una situazione amministrativa particolare e cioè ad una via di mezzo tra l'espropriazione e la notifica di mancata disponibilità, tanto è vero che i proprietari potevano opporsi, per cui in caso di mancata opposizione il decreto di cessione poteva avere la sua ragione d'essere.

Ma quando si parla di terre insufficientemente coltivate non vale la previsione dell'articolo 5 perché si tratta di terreni non sottoposti ad esproprio, cioè di terreni di proprietà di privati di cui la regione non può disporre con un decreto di concessione del suo presidente, avendo tale decreto valore soltanto per i terreni espropriati.

In questo modo rischiamo di dar luogo ad una incompatibilità con l'articolo 42 della Costituzione attraverso una sorta di esproprio senza indennizzo, in quanto il decreto da parte del presidente della regione produce non una ablazione, ma una situazione delicata in cui la regione si surroga al contraente senza indennizzo, disponendo che quella terra sia disponibile per il soggetto che ne ha fatto richiesta.

A parte quindi il contrasto con l'articolo 42 della Costituzione, si dovrebbe studiare un meccanismo che abbia una sua produttività, perché se il testo dovesse rimane-

re quello che è questa legge sarebbe destinata a rimanere sulla carta e non si arriverebbe neppure alla controversia giudiziaria, non avendo il decreto del presidente della regione alcuna possibilità di disponibilità della terra.

Invito il presidente a voler tener conto dell'eccezione di incostituzionalità da me sollevata e delle altre osservazioni fatte che non mi sembrano di poco momento, non avendo la nostra opposizione un carattere dilatorio, ma di sostanza.

PRESIDENTE. Ricordo che ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 del Regolamento su una questione pregiudiziale possono parlare due soli deputati, compreso il proponente, a favore e due contro. Ha chiesto di parlare contro il deputato Salvatore.

SALVATORE, Relatore. Innanzitutto ringrazio l'onorevole Valensise perché ci consente di puntualizzare alcuni aspetti molto importanti di questo provvedimento. Vorrei cominciare da quella parte che, secondo il mio punto di vista, permette più facilmente di respingere l'obiezione di incostituzionalità, cioè la parte relativa all'articolo 5. In proposito, credo che l'onorevole Valensise sia caduto in un equivoco; lo pregherei pertanto di rileggere l'articolo 5 e di considerare insieme a noi che in esso non si prevede alcun intervento dell'autorità amministrativa sul diritto di godimento del proprietario; si inserisce, invece, su suggerimento del Governo, la prescrizione che nel caso specifico il compito delle regioni si limiti ad un censimento delle zone di esteso abbandono.

VALENSISE. La mia obiezione di incostituzionalità relativa all'articolo 5 riguarda il fatto che l'accertamento amministrativo non è esteso alle terre insufficientemente coltivate.

SALVATORE, Relatore. Questa può essere una giusta preoccupazione, ma deve darvi atto che è una preoccupazione di merito, qui invece stiamo discutendo di una pregiudiziale di incostituzionalità. La incostituzionalità la deve far valere in rapporto ad un articolo della nostra Costituzione che sarebbe stato violato.

Riguardo all'articolo 3 lei ha sostenuto che è in contrasto con l'articolo 42 della

Costituzione, che però non dà alcuna precisa indicazione per casi come quello in esame. È chiaro che noi non riteniamo che l'articolo 42 della Costituzione giochi a favore di chi considera la proprietà sacra e inviolabile: ciò nondimeno non si può disconoscere che il nostro ordinamento costituzionale, pur riconoscendo il diritto di proprietà, ponga per esso giustamente e ovviamente dei limiti di interesse sociale. Dall'articolo 3 poi risulta una perfetta garanzia che l'intervento del potere pubblico sia fortemente garantista di tutti i soggetti che possono essere interessati da questa legge.

È a tutti noto, inoltre, che il principio sancito dall'articolo 42 della Costituzione è non soltanto un principio certo, ma che appartiene all'intero patrimonio culturale del paese. È inconcepibile, infatti, il caso che una proprietà produttiva venga distratta senza valide ragioni (il caso in cui ci siano valide ragioni è stato previsto in questo provvedimento) dal suo fine produttivo, arrecando in tal modo danno non soltanto alla proprietà stessa, ma all'intera collettività.

Un tipo elastico di intervento del potere pubblico ci viene proprio dall'articolo 3 di questo progetto di legge, che si propone di ammodernare e attualizzare la vecchia legge che opera nel settore delle terre incolte e delle terre insufficientemente coltivate. Questo fatto mi pare che abbia alle spalle non soltanto una verifica di pratica legislativa, ma una verifica di rispetto costituzionale.

Voglio precisare, concludendo, che la Commissione affari costituzionali ha chiarito che i poteri attribuiti alle regioni non derivavano loro dal trasferimento della materia in base al primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, bensì in base al secondo, che prevede la possibilità di emanare norme d'attuazione. Ecco la necessità di una legge che consenta alle regioni di emanare norme di attuazione secondo lo schema, i limiti e i principi in essa contenuti. Il problema sollevato dall'onorevole Valensise mi sembra, in un certo senso, cavilloso. È chiaro che chiunque interviene in questo dibattito difende determinati interessi, ma se noi parliamo di esproprio d'uso limitato nel tempo e non gratuito penso che meglio tuteliamo il senso della norma costituzionale. Per questi motivi, io credo che le eccezioni non siano da accogliere.

VII LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 1977

Sull'ultima parte dell'articolo 4 io spero che si trovi un accordo, non tanto per le ragioni esposte dall'onorevole Valensise, quanto perché l'articolato proposto rappresenta uno strappo all'ordinamento giudiziario. Prevedere infatti una rottura dell'ordinamento giudiziario affidando al tribunale regionale amministrativo anche competenze di merito è un errore grave.

BONIFAZI. Per i motivi già ricordati dall'onorevole Salvatore la questione di incostituzionalità avanzata dall'onorevole Valensise è senz'altro da respingere. La legge n. 382 stabilisce espressamente che le regioni devono provvedere, sulla base di criteri stabiliti dalle leggi dello Stato, alla assegnazione ed alla coltivazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate. Inoltre, a me sembra che l'incostituzionalità sia totalmente vanificata dallo stesso riferimento alla Costituzione. Quest'ultima infatti, all'articolo 42, non solo prevede che la legge riconosca e gestisca la proprietà privata onde assicurare la funzione sociale, ma, all'articolo 43, stabilisce che a fini di utilità generale la legge può espropriare salvo indennizzo. Quindi nella questione posta dall'onorevole Valensise c'è un richiamo improprio all'articolo 42 il cui contenuto, del resto, è rafforzato dai successivi articoli che hanno ad oggetto lo stesso argomento.

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, mantiene la questione da lei sollevata?

VALENSISE. A questo punto, io chiedo che venga messa in votazione, ma prima vorrei dire qualcosa per meglio chiarire il mio pensiero.

Vorrei sgombrare il terreno da certi dubbi. Le questioni da me sollevate sono dettate dalla piena consapevolezza della funzione sociale della proprietà e sono relative alla agibilità della legge; a mio avviso, c'è una norma di legge che prevede, per l'autorità amministrativa, la possibilità di dare in concessione un terreno che non è nella sua disponibilità. Noi conferiamo cioè al presidente della regione la possibilità di dare in concessione terreni che non appartengono alla regione e che non sono espropriabili: noi approveremo una norma priva di contenuti.

Noi siamo preoccupati del fenomeno della terra parassitaria e vogliamo combatterlo cercando di renderla produttiva ed al-

lora io voglio ricordare un precedente e cioè quello della legge Sentieri. Le procedure che tale legge prevedeva per la disponibilità della terra erano tali che solo dopo la notifica ai proprietari del processo di accorpamento e sentite le loro osservazioni il piano diventava definitivo ed era a carattere espropriativo con trasferimento dei diritti reali. In quel momento il meccanismo funzionava perché la pubblica amministrazione aveva terreni che attraverso un procedimento amministrativo erano arrivati nella sua disponibilità. Oggi, invece, si fa una legge blanda con la quale si vuol salvare capra e cavoli e, naturalmente, non ci si riesce.

Oggi si vuole fare la demagogia della terra insufficientemente coltivata, con il risultato che il decreto del Presidente della Regione dovrà rivolgersi a terreni che non sono nella disponibilità della regione e quindi sarà un decreto che resta sulla carta nonostante ogni volontà politica. Infatti i proprietari più sono assenteisti più faranno cause per il fatto che viene vincolato un terreno senza che sia espropriato in base all'articolo 43 della Costituzione.

« Ai fini di utilità generale » recita l'articolo 43 della Costituzione, « la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici e a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese ». Dunque « mediante espropriazione e salvo indennizzo »: il problema è quello di disporre di queste terre incolte senza oneri finanziari ma in maniera giuridicamente valida, perché la disposizione fatta in base all'articolo 3 del testo in discussione è una disposizione sulla carta: è aria fritta alla quale opponiamo la necessità di dare ai terreni non coltivati una funzione produttiva che certamente non avrebbero attraverso questi marchingegni destinati soltanto a dar lavoro agli avvocati.

PELLIZZARI. Al di fuori delle motivazioni giuridiche dell'onorevole Valensise, mi pare che la questione pregiudiziale, sollevata in merito al primo punto dell'articolo 3, sia indubbiamente una questione che esiste; infatti, è vero che nel nostro ordinamento giuridico è previsto il regime della concessione, ma questo prevede la disponibilità del bene. Ora è abbastanza evidente che con l'attuale articolato la regione

viene a concedere a terzi un bene di cui non ha la disponibilità.

Queste sono le perplessità che a titolo personale — anche se ho sentito alcuni dei miei colleghi — intendevo sottoporre alla attenzione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la questione pregiudiziale proposta dal deputato Valensise.

(*E respinta*).

Proseguiamo con l'illustrazione del testo unificato del disegno di legge n. 1670 e delle proposte di legge Pisoni ed altri n. 677 e Bambi ed altri n. 901 elaborato dal Comitato ristretto.

SALVATORE, Relatore. Io non ho nulla da aggiungere a quanto già ho detto nelle altre sedute in cui abbiamo trattato questo problema delle terre incolte o insufficientemente coltivate; desidero solo sollecitare i colleghi della Commissione ad una più attenta riflessione per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 4 del testo elaborato dal Comitato ristretto. Credo, infatti, che non sia né giusto né opportuno stabilire che il tribunale regionale amministrativo, in caso di ricorso, anche se limitatamente alle terre insufficientemente coltivate, possa giudicare anche nel merito.

ZURLO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo si riserva di intervenire sul problema in sede di replica conclusiva.

COCCO MARIA. Anche con il voto espresso poco fa contro la pregiudiziale il gruppo comunista dichiara di essere contrario a che si frappongano ulteriori indugi alla approvazione di questo provvedimento, che nasce dalla necessità di arrivare ad una compiuta legislazione in questa materia anche in relazione ai suoi collegamenti con i provvedimenti già approvati dalla Camera, come il «quadrifoglio» o il piano per l'avviamento al lavoro dei giovani.

Noi dobbiamo fare un ulteriore rilievo critico sui tempi lunghi dell'*iter* di questo provvedimento che sono dovuti solo in parte a motivi oggettivi, in quanto ci sembra di ravvisare in questo continuo rimandare la mancanza di una volontà politica che

al contrario si è manifestata con risultati positivi in altri momenti.

Sul testo licenziato dal Comitato ristretto noi diamo un giudizio di massima positivo, e quindi ripetiamo il giudizio espresso già prima delle ferie estive, anche se il testo oggi è in parte modificato. Allora, infatti, si trattava di una legge-quadro che trasferiva ampi poteri alla regione, e su cui tutte le forze politiche si erano mostrate d'accordo.

Oggi non più, perché il decreto n. 616 non ha né trasferito né delegato la materia, ma ha semplicemente richiamato l'ultimo comma dell'articolo 117 della costituzione prescrivendo che le regioni possono emanare norme di attuazione di leggi attenendosi ai principi e ai criteri stabiliti dalle leggi dello Stato.

Prima dell'interruzione estiva dei lavori esprimeremo un giudizio positivo anche su alcuni aspetti che erano fondamentali quali l'agganciamento all'articolo 17 della legge n. 153, per ciò che concerne la definizione di terra «malcoltivata». Attualmente invece su quel punto si sono manifestate perplessità e si è trovata una definizione diversa, che aggancia il «malcoltivato» al 30 per cento della produzione di terre che si trovano nella stessa zona censuaria (secondo comma dell'articolo 2).

Questo è il motivo per cui noi vorremmo presentare un emendamento che aumenti tale percentuale al 40 per cento in quanto ci sembra che il 30 rappresenti una media troppo bassa e che indichi una realtà che ha ancora i caratteri di improduttività.

Vorrei preliminarmente comunicare che il gruppo comunista rinuncia a presentare un emendamento già preannunciato in materia di usi civici. In base all'ultima stesura del testo del Comitato ristretto le regioni avranno la possibilità di assegnare terre gravate da usi civici: se in linea di principio sarebbe giusto introdurre l'emendamento cui ho fatto cenno perché è necessario investire della trasformazione vaste estensioni di terre gravate anche da questi diritti feudali, riteniamo, però, che un tale problema solleverebbe tutto un contenzioso, tutta una serie di questioni che potrebbero creare delle complicazioni giuridiche le quali non ci aiuterebbero a risolvere il problema che ci sta a cuore, cioè quello di mettere a coltura il maggior numero possibile di terre incolte o malcoltivate.

Per gli stessi motivi, e per necessità di limpidezza della legge, noi invitiamo la de-

nocrazia cristiana a rinunciare all'ultimo comma dell'articolo 4; anche qui, infatti, introdurre il giudizio di merito (d'altra parte presente, a nostro parere, nel giudizio di legittimità) significherebbe far vacillare tutta la disciplina giuridica relativa al funzionamento del TAR, e quindi mettere in forse tutto un impianto giuridico già consolidato.

Fatti questi rilievi, noi riconosciamo al presente provvedimento, come a quello sui patti agrari, un valore politico importante; esso, infatti, sollecita una forte domanda di investimenti e avvia alla spendita dei fondi disponibili. Abbiamo approvato in aula la settimana scorsa la cosiddetta « legge-quadrifoglio », che assegna mille miliardi aggiuntivi all'anno all'agricoltura; abbiamo una disponibilità di finanziamenti ordinari, che sono in gran parte bloccati, e tutti conosciamo, inoltre, il grosso problema dei residui passivi che travaglia i bilanci del nostro paese: è per tutto ciò che il Parlamento ha voluto dei provvedimenti che, appunto, accelerino la spendita dei fondi per l'agricoltura. In un anno siamo riusciti a bloccare un pericolosissimo processo inflattivo e questo ha creato solo le condizioni più favorevoli per un rilancio del nostro sistema produttivo.

Si ripropongono però immutati i problemi inerenti al *deficit* alimentare, alla degradazione del territorio, alla disoccupazione di massa, soprattutto giovanile. Siamo ben lontani dal ritenere che con questo provvedimento di legge si sanino problemi così rilevanti, ma certo esso contribuisce a dare una spinta verso il recupero della risorsa terra, e quindi ad una maggiore domanda di investimenti produttivi, concorrendo così al riequilibrio territoriale del paese.

Per quanto riguarda il gravissimo problema del *deficit* alimentare, sappiamo che esso toccherà, per il 1977, il tetto di 6 mila miliardi. Se tutti concordiamo sulla necessità di ridurre drasticamente questo livello di indebitamento, dobbiamo anche verificare nel dibattito politico la presenza di due filosofie, due modi di prospettare le soluzioni di tale problema. La prima soluzione si muove nella logica di politica agraria che è prevalsa nel dopoguerra, che ha privilegiato la messa a coltura della cosiddetta « polpa » votando all'abbandono il 65 per cento del territorio nazionale, la collina, la montagna e il Mezzogiorno. Non è fuori di luogo richiamare queste tendenze, per-

ché esse sono ancora presenti nel dibattito politico e soprattutto nell'ambito delle soluzioni che si presentano per affrontare il grosso nodo del *deficit* della bilancia commerciale. Si veda, ad esempio, la proposta di ottenere entro il 1980 la diminuzione delle importazioni di carne, attraverso la produzione delle carni cosiddette alternative, che potrebbe essere ottenuta con grosse iniziative industriali, del tipo di quella che si è cercato di imporre con un colpo di mano in Sardegna, con la superpocilaia della RAS, o di altre iniziative che fagociterebbero le nuove disponibilità finanziarie, scavalcando ogni logica di programmazione nazionale e regionale, e riproponendo una politica agraria fallita ormai, tipo i piani EFIM che tanto dibattito hanno suscitato nel nostro paese negli ultimi anni.

L'altra logica, invece, parte dallo stato negativo della bilancia commerciale per rilanciare l'agricoltura attraverso il recupero delle zone abbandonate e degradate dal punto di vista produttivo, ambientale e civile, e per operare da qui il rilancio complessivo dell'economia, facendo dell'agricoltura il settore guida, trainante dello sviluppo non soltanto agricolo, ma anche industriale. L'onorevole Orlando, anche durante la discussione sulla cosiddetta « legge-quadrifoglio », ci ha richiamato con forza i risultati positivi cui si è giunti nell'utilizzazione delle zone di montagna e di collina, per iniziative di zootecnia e forestazione, soprattutto nel Mezzogiorno.

Certo, per far progredire questo processo, occorrono dei provvedimenti che lo promuovano e lo sostengano; sono necessari tanto dei provvedimenti di legge quanto l'incentivazione del movimento delle masse, che è già un fatto concreto nel nostro paese, avente come protagonisti soprattutto i giovani. Un processo, cioè, di ritorno alla terra, vissuto in modo non sentimentale e bucolico, ma piuttosto con prospettive produttive. Abbiamo avuto un momento molto importante di verifica di questa tendenza nella grande manifestazione (che tanto rilievo ha avuto sulla stampa) dei rappresentanti delle cooperative di giovani, per il recupero delle terre incolte, che si è tenuta in Irpinia la settimana scorsa.

Inoltre ho molta fiducia nella possibilità che la legge sull'occupazione giovanile apra dei processi nuovi per il suo grande significato di saldatura tra masse giovanili di disoccupati e lavoratori occupati, tra masse giovanili, ancora, e democra-

zia, e per il fatto che con questa legge si innestano tutte le possibilità positive dei giovani, per una obiettiva ripresa del paese. Mi sembra ora che abbiamo verificato, nella pratica, tali reali possibilità, e che quindi è il caso di incentivare e sostenere queste iniziative: a ciò dovrebbe rispondere il provvedimento di legge al nostro esame. Una tale spinta verso il ritorno alla terra non è in contrasto, ma anzi si salda molto fortemente con gli interessi dei lavoratori che già sono sulla terra (e vengono da noi considerati un punto saldo nella produzione di reddito) e che già concorrono a sostenere l'economia del nostro paese. Ciò dicendo facciamo nostre le preoccupazioni che, nel corso della discussione, sono state avanzate da alcune parti politiche sulla necessità di garantire a questi lavoratori, alle forze sane che ancora esistono in agricoltura, la continuazione del loro lavoro.

Sappiamo però che esistono ampi spazi di improduttività, su cui occorre innestare dei processi di ripresa. Vi sono problemi gravissimi di invecchiamento degli adulti operanti nell'agricoltura e di qui la difficoltà di far passare un discorso di applicazioni scientifiche e tecniche, di cooperazione e di programmazione. Si tratta di un processo su cui tutti, in modo più o meno coerente o contraddittorio, siamo d'accordo, ma in relazione al quale occorre camminare speditamente, senza frapporre la paura di toccare quanto già esistente, com'è apparso durante tutto il dibattito e continua

ad apparire anche nella discussione di oggi. Nel provvedimento di legge in esame queste preoccupazioni sono già presenti ed è per tale motivo che vengono date le massime garanzie ai lavoratori che vogliono continuare a trattare la terra. Pertanto penso che possiamo procedere ad approvare il testo in questione senza ulteriori indugi, mentre mi auguro che altri provvedimenti di legge — come quello sui patti agrari — possano giungere al più presto alla nostra Commissione, che, approvandoli, li ponga a disposizione dei lavoratori agricoli, affinché contribuiscano a quella ripresa produttiva del nostro paese di cui tutti avvertiamo la necessità.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge anche al fine di favorire ulteriori riflessioni, che ci conducano poi ad una sua sollecita approvazione; se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO